

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 novembre 2016, n. 68

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:
un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 15,75 MW (n.6 aerogeneratori) sito nel Comune di San Severo (FG) in località "Saldoni – Cappelli - Antonacci";
n. 1 cabina di smistamento;
n. 1 sottostazione utente 30/150 KV;
cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
collegamento AT tra stazione utente e RTN;
n. 1 stazione elettrica di trasformazione RTN 380/150kV, da inserire in "entra – esce" alla linea RTN a 380 KV "Foggia – Larino", da realizzarsi in agro di Lucera (FG) in località "Palmori".
Società Eurowind San Severo S.r.l. con sede legale in via Melfi Km 0,700 – Ascoli Satriano (FG).**

Società Eurowind San Severo S.r.l. con sede legale in via Melfi Km 0,700 – Ascoli Satriano (FG).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione entro un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha approvato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza.

Rilevato che:

- la Società Eurowind S.r.l., con nota acquisita al prot. n.38/8192 del 22/07/2008, presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza pari a 104,4 MW (n. 29 aerogeneratori) da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ai sensi della D.G.R. n.35/2007;
- in data 24/07/2008, la proponente depositava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i.
- TERNA SpA, con nota prot. n. 13812 del 16/09/2008, comunicava la soluzione di connessione che prevedeva il collegamento dell’impianto in antenna con la sezione a 150 KV della futura stazione elettrica della RTN a 380 KV da collegarsi in entra-esce sulla linea a 380 KV “Foggia – Larino”;
- in data 28/03/2011, la Società Srl depositava istanza per l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la Valutazione di Incidenza ambientale presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i.;
- in data 30/04/2011, la proponente presentava istanza telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi della disciplina introdotta dalla D.G.R. 3029/2010;
- la Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n.3050 del 03/10/2012, esprimeva parere favorevole per n.23 aerogeneratori ad esclusione di quelli contraddistinti dai nn. T4, T5, T6, T10, T19 e T29 perché “prossimi ad elementi ecologici importanti per i chiropteri come definito nelle linee guida EUROBAT 3/2008”;
- l’Ufficio Energia, con nota prot. n. 3029 del 09/04/2013, invitava la Società ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza di Autorizzazione Unica alla luce della D.D. n.3050/2012 rilasciata dalla Provincia di Foggia ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it nonché a depositare la documentazione di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) e b) della L.R. 31/08, propedeutica alla convocazione della conferenza di servizi;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.4958 del 10/06/2013, richiedeva all’Ufficio una proroga del termine per la presentazione del piano economico finanziario asseverato e della dichiarazione resa da istituto bancario ai sensi dell’art. 4 L.R. n.31/08 nonché del progetto delle opere di connessione alla RTN di utenza e di rete predisposti e/o validati dal gestore di rete competente;
- la Eurowind Srl, con nota acquisita al prot. n.6369 del 26/07/2013, richiedeva all’Ufficio la concessione di una proroga di ulteriori 60 giorni per effettuare il completamento della fase istruttoria telematica con la documentazione afferente le opere di connessione alla RTN;

- TERNA SpA, con nota prot. n. 8134 del 29/08/2013, comunicava il proprio benessere tecnico alla documentazione progettuale relativa alle opere di connessione alla RTN, risultata rispondente ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- in data 09/09/2013, la proponente depositava sul portale telematico regionale la documentazione completa richiesta dallo scrivente con nota prot. n.3029 del 09/04/2013 nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per mezzo della quale si impegnava a produrre la documentazione prevista dall'art.4 L.R. n.31/08 prima della convocazione della Conferenza di Servizi;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n.10351 del 23/12/2013, inoltrava la documentazione prevista dall'art.4 comma 1 lett. a) e b) propedeutica alla convocazione della conferenza di servizi;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.8424 del 28/10/2013, comunicava l'avvio del procedimento e, contestualmente, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 20/02/2014, ai sensi dell'art. 14 della L. n.2341/90 e ss.mm.ii.; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, venivano invitate a partecipare anche le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di San Severo, allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 20/02/2014 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione dell'Aeronautica Militare – III Regione Aerea, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – prot. n.10314 del 30/08/2013;
 - Aeronautica Militare – III Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – prot. n.4703 del 03/02/2014;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – prot. n.5053 del 7/02/2014;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia - prot. n.7824 dell'11/02/2014;
 - Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata – prot. n.1677 e n.1678 dell'11/02/2014;
 - Regione Puglia – Servizio Foreste – Sez. Foggia – prot. n.2842 del 04/02/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n.2083 del 19/02/2014;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n.3043 del 19/02/2014;
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n.29 del 17/02/2014;
 - Modulo – parere dell'Aeronautica Militare – III Regione Aerea;
 - Parere del Comune di Lucera – V Settore – prot. n.8218 del 20/02/2014;la seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con l'invito alla Società Eurowind S.r.l. ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dalle Amministrazioni/Enti (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ARPA Puglia – DAP di Foggia, Autorità di Bacino della Puglia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata); si prendeva atto che l'Aeronautica Militare – III Regione Aerea esprimeva parere favorevole limitatamente all'installazione degli aerogeneratori contraddistinti dai nn. T1 – T2 – T3 – T7 – T8 – T9 – T11 – T14 – T15 - T16 – T17 – T23; si prendeva atto, inoltre, che non era pervenuto alcun contributo istruttorio da parte delle Società invitate a partecipare ai lavori della conferenza di servizi;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.1591 del 05/03/2014, trasmetteva alla Società proponente ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20/02/2014, a cui si allegava il parere rilasciato da ANAS SpA con nota prot. n.7163-P del 27/02/2014;
- successivamente l'Ufficio Energia e Reti Energetiche acquisiva ulteriori pareri/note di seguito riportati:
 - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Regionale Espropri – prot. n.5850 del 20/02/2014;
 - TERNA SpA – prot. n.2586 del 21/02/2014;
 - Regione Puglia – Servizio Attività Economiche Consumatori – prot. n.3022 del 27/02/2014;
- la Società Eurowind S.r.l., con nota pec del 14/04/2014 e successive, comunicava di aver effettuato l'aggior-

namento del progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni formulate dall'Aeronautica Militare – III Regione Aerea in sede di Conferenza di Servizi del 20/02/2014, pertanto il layout dell'impianto eolico risultava costituito da n. 12 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,2 MWe;

- il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n.5593 dell'11/04/2014, esprimeva parere favorevole per gli aspetti paesaggistici con esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 2 – 3 – 7 – 9 – 17 e con la prescrizione di ridimensionare o delocalizzare la SE Terna 380/150 KV e la SSE utente 150/30 KV, "al fine di non interferire minimamente con l'area della componente culturale insediativa e relativa area di rispetto", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del P.P.T.R.; la Società forniva le proprie controdeduzioni al predetto parere con nota acquisita al prot. n. 2576 del 23/04/2014;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.2577 del 23/04/2014, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20/05/2014, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- in data 20/05/2014 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – prot. n.4428 del 07/04/2014;
 - Aeronautica Militare – III Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – prot. n.20681 del 07/05/2014;
 - Comune di San Severo – Area Urbanistica e Attività Produttive - prot. n. 8108 del 15/05/2014;
 - ASL Foggia - prot. n.42771 del 15/05/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 6021 del 16/05/2014;
 - TERNA Rete Italia SpA – prot. n.5566 del 20/05/2014;
 - Marina Militare – Comando Marittimo – prot. n.2468 del 19/05/2014;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n.28794 del 20/05/2014;
 - Comune di Lucera – V Settore – s.p. del 20/05/2014;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – prot. n. 4944 del 20/05/2014;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata – prot. n. 8559 del 19/05/2014;

la seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con la presa d'atto dei pareri intervenuti e dell'atto di significazione prodotto dalla Società in ordine ai pareri espressi da ARPA Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; l'Ufficio Energie Rinnovabili si riservava, all'esito dell'esame degli atti e delle preannunciate controdeduzioni ai medesimi pareri nonché dell'impegno da parte del proponente alla produzione delle integrazioni richieste da alcuni Enti, le proprie determinazioni in merito. Si prendeva atto, inoltre, della richiesta del proponente di riconvocare a breve la conferenza di servizi in relazione all'incombente scadenza del termine ultimo per la partecipazione all'asta indetta dal GSE per il giorno 26/05/2014;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili, con nota prot. n.3200 del 27/05/2014, trasmetteva alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/05/2014;
- la Società Eurowind S.r.l., con note acquisite ai prott. n. 3170 e 3181 del 26/05/2014 e prot. n. 3253 del 28/05/2014, riscontrava rispettivamente i pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi dal Comune di San Severo, dall'ARPA Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 3228 del 28/05/2014, comunicava all'Ufficio ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo lo stralcio dal progetto di n. 4 aerogeneratori (identificati dai nn. 2, 3, 9 e 17), pertanto l'impianto risultava costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva pari a 28,8 MW;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, alla luce della nuova modifica progettuale, con nota prot. n. 3343 del 04/06/2014, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/06/2014, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Società Eurowind Srl con atto notarile n. 2648 del 09/06/2014 effettuava il conferimento di ramo d'azienda alla Società Eurowind San Severo Srl;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 3451 del 10/06/2014, comunicava all'Ufficio ed a tutte le Amministrazioni coinvolte l'avvenuto aggiornamento del progetto in esame al nuovo layout costituito da n. 8 aero-

- generatori (identificati dai nn. 1, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 23) per una potenza complessiva pari 20 MWe;
- in data 19/06/2014 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Regione Puglia – Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia – prot. n. 43843 del 21/05/2014;
 - Regione Puglia – Ufficio Regionale Espropri – prot. n. 15497 del 27/05/2014;
 - Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – prot. n. 8022 del 04/06/2014;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – prot. n. 7059 del 05/06/2014;
 - ASL Foggia - prot. n. 49775 del 09/06/2014;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia – prot. n. 5176 del 09/06/2014;
 - Terna Rete Italia SpA – prot. n. 6919 del 18/06/2014;
 - Comando Militare Esercito “Puglia” – prot. n. 6741 del 16/06/2014;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 33748 del 16/06/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 7493 del 17/06/2014;
 - Comune di San Severo – Area Urbanistica e Attività Produttive – prot. n. 672 del 17/06/2014 e n. 9941 del 18/06/2014;
 - Città di Foggia – Servizio Ambiente - prot. n. 53327 del 19/06/2014;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 7468 del 18/06/2014;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – prot. n. 6193 del 19/06/2014;in apertura della seduta si rendeva noto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota acquisita al prot. n. 3607 del 18/06/2014, aveva richiesto il rinvio della Conferenza di Servizi; i lavori della conferenza si concludevano con la presa d’atto dei pareri pervenuti nonché della richiesta di rinvio della seduta anche da parte della Società Eurowind San Severo S.r.l.;
 - l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3759 del 26/06/2014, trasmetteva alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19/06/2014, con allegati il parere rilasciato dalla SNAM Rete Gas SpA il 19/06/2014 e delle osservazioni formulate dai proprietari dei terreni in ordine all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; a tal riguardo, si invitava la Società Eurowind S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni in merito;
 - Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 19/06/2014 pervenivano i seguenti ulteriori pareri:
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – prot. n. 9103 del 02/07/2014 e n. 10271 del 25/07/2014;
 - Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG – prot. n. 24943 del 22/09/2014;
 - l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con note prot. n. 3686 del 23/06/2014, n. 3792 del 30/06/2014 e n. 4664 del 26/08/2014, acquisiva ulteriori osservazioni da parte di alcune ditte proprietarie dei terreni interessati dall’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 - il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3887 del 01/10/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17/11/2015, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - in data 17/11/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Segretariato Regionale per la Puglia, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 15865 dell’11/11/2015;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 9309 del 06/10/2015;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 4563 del 12/11/2015;
 - Regione Puglia – Servizio Tecnico ed Espropri – prot. n. 27904 del 16/11/2015;
 - Soprintendenza Archeologia della Puglia – prot. n. 12778 del 13/11/2015;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto della richiesta di rinvio a breve termine della riunione da parte del Segretariato Regionale della Puglia per ulteriori approfondimenti istruttori; atteso che la proponente concordava sulla richiesta di aggiornamento della seduta, l'Ufficio procedente, sussistendo accordo tra le parti, fissava per il giorno 10/12/2015 la prosecuzione dei lavori della conferenza per le determinazioni conclusive sul procedimento;

- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 4640 del 17/11/2015, trasmetteva alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi, allegando i seguenti ulteriori pareri:
 - SNAM Rete Gas SpA – prot. n. 274 del 16/11/2015 e n. 274 del 16/11/2015 (Errata corrige);
 - Comune di San Severo – Area Urbanistica e Attività Produttive – prot. n. 369 del 16/11/2015;
 - ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia – prot. n. 66031 del 16/11/2015;
- successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 17/11/2015 pervenivano i seguenti ulteriori pareri:
 - A.S.L. di Foggia – prot. n. 91649 del 22/10/2015;
 - Comune di Lucera – IV-V Settore – s.p. del 16/11/2015;
- in data 10/12/2015, il Servizio Energie Rinnovabili acquisiva al prot. n. 5121 la richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi da parte del Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 10516 del 10/12/2015, in quanto in attesa della formalizzazione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; si acquisivano agli atti i pareri/note pervenuti dalle seguenti Amministrazioni/Enti:
 - TERNA SpA – prot. n. 13037 del 19/11/2015 e n. 13219 del 26/11/2015;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 17185 del 09/12/2015;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 12127 del 09/12/2015;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 42883 del 09/12/2015;
 - Città di San Severo – Urbanistica e Attività Produttive – Ambiente e Sviluppo Sostenibile – prot. n. 24757 del 09/12/2015;
 - ARPA Puglia – DAP di Foggia – prot. n. 71801 del 09/12/2015;
- il Servizio Energie Rinnovabili, alla luce della succitata richiesta, con nota prot. n. 5136 del 10/12/2015, comunicava il rinvio della conferenza di servizi indetta per il giorno 10/12/2015 al 16/12/2015;
- in data 16/12/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Segretariato Regionale MIBACT della Puglia, durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Comune di Lucera – IV – V Settore – prot. n. 56435 del 15/12/2015;
 - Segretariato Regionale per la Puglia – prot. n. 10816 del 15/12/2015;la seduta si concludeva con l'invito alla Società a:
 - presentare richiesta di modifica della connessione, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, così come riportato nel parere reso da TERNA SpA;
 - riscontrare la richiesta di documentazione integrativa formulata da ARPA Puglia con precedente nota prot. n. 33748 del 16/06/14;
 - recepire le indicazioni progettuali fornite dal Comune di Lucera e, al contempo, a proporre al medesimo Ente apposito piano delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. Avuto riguardo a quanto espresso dal Comune di Lucera con nota del 15/12/15, il Servizio precisava che detto parere con prescrizioni risultava già acquisito nella riunione della conferenza di servizi del 20/05/14 e nelle successive sedute del 19/06/14 e del 17/11/15; tale parere riconfermava le prescrizioni ivi riportate e testualmente recitava che “In riferimento alla realizzazione della Stazione Elettrica Terna a 150/380 KV e della sottostazione Elettrica Eurowind 30/150 KV, ubicate nel Comune di Lucera, lo scrivente servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, con la prescrizione di ridimensionare o delocalizzare le stesse al fine di non interferire minimamente con l'area della componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come ‘Testimonianza della stratificazione insediativa’,

nello specifico 'siti storico culturali' denominata 'Villaggio - Masseria Melillo', sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR e annoverata fra le 'Segnalazioni Carta dei Beni' del Regolamento Regionale 24/2010";

- adeguare la propria proposta progettuale al parere espresso dal Comune di San Severo ed a produrre apposito piano delle opere di mitigazione e compensazione ambientale; a tal riguardo si invitava il Comune a pronunciarsi nel termine di 30 giorni.

Si prendeva atto del parere reso dal Segretariato Regionale in sede di conferenza, il quale esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto per n. 4 aerogeneratori identificati dai nn. 7 -15 – 16 – 23.

Si prendeva atto, infine, di quanto contenuto nel modulo – parere reso dalla Società, in riferimento al quale il Servizio si riservava le proprie determinazioni in merito.

- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 5318 del 22/12/2015, trasmetteva alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della conferenza di servizi del 16/15/2015;
- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 468 del 09/02/2016, inoltrava alla proponente un preavviso di diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90, atteso che nessuno degli adempimenti istruttori richiesti in sede di conferenza di servizi era stato espletato e che era decorso il termine di validità triennale del provvedimento rilasciato dal Settore Ambiente della Provincia di Foggia con Determina Dirigenziale n.3050 del 03/10/2012 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. La Società, con nota acquisita al prot. n. 630 del 22/02/2016, forniva le proprie controdeduzioni in merito richiedendo di "voler revocare o quanto meno sospendere il procedimento volto alla declaratoria negativa sul rilascio dell'Autorizzazione Unica", in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 2 della L.R. n. 17/2007. L'Ufficio precedente, con nota prot. n. 985 del 17/03/2016, accoglieva la predetta richiesta di sospensione del procedimento;
- a seguito di interlocuzioni fra il Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro e quello della Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio nonché con nota prot. n. 353 del 02/05/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro e con nota prot. n. 1301 del 10/05/2016 del Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, si fornivano indirizzi interpretativi in merito all'applicazione del D.Lgs. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 che ha modificato l'articolo 14-ter della L. 241/1990 introducendo il comma 8 bis che recita testualmente: "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", che la scrivente Sezione ha fatto propri, anche alla luce della ulteriore modifica introdotta dal D.Lgs. 127/2016 in attuazione dell'art. 2 della Legge 124/2015 che ha confermato una volta di più i contenuti del succitato comma 8 bis dell'art. 14-ter (ora c. 4 art. 14-quater L. 241/1990);
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3720 del 14/10/2016, acquisiva l'atto di significazione e invito/diffida presentato dalla Società Eurowind San Severo S.r.l. al fine di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza pari a 20 MW. In pari data la Sezione, con nota prot. n. 3733 del 14/10/2016, convocava un tavolo tecnico al fine di garantire il contraddittorio tra la Società e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Segretariato Regionale MIBACT della Puglia nonché la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio regionale sui pareri espressi dai medesimi durante i lavori della conferenza di servizi. In data 19/10/2016 si svolgeva il tavolo tecnico a cui partecipavano la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Segretariato Regionale MIBACT della Puglia e la Eurowind San Severo Srl; la riunione si concludeva con l'acquisizione del parere del Comune di San Severo, prot. n. 26780 del 19/10/2016, e con la richiesta della Soprintendenza di aggiornare la discussione sul progetto in presenza dell'Amministrazione comunale e della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3909 del 24/10/2016, riconvocava il tavolo tecnico per il giorno 28/10/2016. In tale sede, a cui partecipavano tutte le Amministrazioni invitate, si

addiveniva ad una soluzione progettuale che prevedeva la realizzazione di n. 6 aerogeneratori, identificati dai nn. 7, 11, 14, 15, 16, 23, previo spostamento degli aerogeneratori nn. 11 e 14 rispetto alla posizione originariamente proposta e spostamento della cabina di smistamento in prossimità dell'aerogeneratore n° 11 e previa acquisizione dei pareri definitivi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Comune di San Severo.

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4049 del 07/11/2016, trasmetteva alla Sezione ed alle Amministrazioni coinvolte l'aggiornamento del layout progettuale alla luce delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 28/10/2016.
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed il Comune di San Severo, rispettivamente con note prot. n. 2250 del 03/11/2016 e prot. n. 28661 dell'08/11/2016, trasmetteva i rispettivi pareri favorevoli al nuovo layout progettuale composto da n. 6 aerogeneratori, identificati dai nn. 7, 11, 14, 15, 16, 23, per una potenza complessiva pari a 15,75 MWe (2,625 MWe cad.);
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4171 dell'11/11/2016, presentava istanza per la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ed il conseguente rilascio dell'Autorizzazione Unica per le seguenti opere:
 - impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori, identificati dai nn. 7, 11, 14, 15, 16, 23, di potenza complessiva pari a 15,75 MWe (2,625 MWe cad.);
 - n. 1 cabina di smistamento in prossimità dell'aerogeneratore n. 11;
 - n. 1 sottostazione utente 30/150 KV;
 - cavidotti MT di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione Utente;
 - collegamento AT tra stazione utente e RTN;
 - Stazione Elettrica di Trasformazione RTN 380/150kV, da inserire in "entra – esce" alla linea RTN a 380 KV "Foggia – Larino", da realizzarsi in agro di Lucera (FG) in località "Palmori".

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio** - prot. n. 8022 del 04/06/2014: comunica che "Lo scrivente Servizio con nota prot. A00_145_2828 del 25/02/2014 ha espresso parere parzialmente favorevole per gli aspetti paesaggistici in merito all'impianto proposto assentendo alla realizzazione dei soli aerogeneratori 1, 8, 11, 14, 15, 16, 23, subordinando detto assenso al parere della competente Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in ragione delle interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 - art. 142. Valutati i contenuti del riscontro trasmesso dalle Società con pec del 17/04/2014, acquisita al prot. reg. n. A00_145_7777 del 27/05/2014, al parere espresso dallo scrivente Servizio con nota A00_145/5593 dell'11/04/2014, ovvero, nelle conclusioni, a rivedere in diminuzione il proprio progetto mediante l'eliminazione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 7, nonché a riconsiderare la compatibilità paesaggistica degli aerogeneratori nn. 9 e 17. Ciò premesso, si rappresenta quanto segue. A seguito di approfondimenti operati su richiesta della ditta sugli aspetti che hanno portato all'espressione di detto parere si ritiene di dover confermare il parere negativo per gli aerogeneratori 9 e 17, i quali così come gli aerogeneratori 2 e 3 genererebbero incompatibili impatti sulle componenti paesaggistico - culturali in ragione della significatività archeologica e architettonica dell'area derivante dalla diffusa presenza di testimonianze della stratificazione insediativa (il Tratturello Foggia - Sannicandro, Tratturello Motta - Villanova, Masseria Monaco Cappelli e Masseria Saldoni, etc.) e altererebbero significativamente le visuali percepibili dalla autostrada A14, itinerario a grande fruizione in ingresso ed in uscita dalla Regione. In riferimento all'area della componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", nello specifico "siti storico culturali" denominata "Villaggio - Masseria Melillo", che risultava interferire con le stazioni elettriche, si precisa che trattasi di area archeologica caratterizzata dalla presenza di un Villaggio di epoca Neolitica, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR e annoverata fra le "Segnalazioni Carta dei Beni" del Regolamento Regionale 24/2010, e non di un manufatto architettonico denominato Masseria Melillo. Infine, considerata la nota trasmessa il 26/05/2014

a mezzo pec, acquisita al prot. reg. n. A00_145_7968 del 03/06/2014, con cui la società ha comunicato una ulteriore riduzione del numero di aerogeneratori da 12 a 8, si ritiene di poter accogliere tale proposta subordinando detto assenso al parere della competente Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 dei D.Lgs. n. 42/2004, in ragione delle interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 - art. 142”;

- **Regione Puglia – Servizio Attività Economiche Consumatori** – Ufficio Controllo e Gestione PRAE - prot. n. 3022 del 27/02/2014: comunica che “ai soli fini minerari, si esprime **nulla osta** di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia** – prot. n. 2842 del 04/02/2014: comunica che l'area del parco e della connessione non sono soggette a vincolo idrogeologico”;
- **Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia** - prot. n. 43843 del 21/05/2014: comunica che il progetto presentato “si ritiene conforme alle norme citate in premessa e, pertanto, SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
 1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** – prot. n. 24943 del 22/09/2014: trasmette Atto Dirigenziale n. 509 del 21/07/2014 con il quale esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ai sensi degli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Espropri/Contenzioso** – prot. n. 27904 del 16/11/2015: conferma il parere espresso con nota prot. n. 15497 del 27/05/2014, con il quale esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla dichiarazione di pubblica utilità;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** – prot. n. 2250 del 03/11/2016: comunica che “alla luce delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 28-10-2016 presso codesta Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, considerato che il Comune di San Severo, pur confermando, per gli aerogeneratori identificati con i nn. 1-8-11-14, i profili di incompatibilità con la disciplina del vigente Piano Urbanistico Generale già espressi con le precedenti note n. 369 del 16-11-2015, n. 24757 del 09-12-2015 e n. 26780 del 19-10-2016, ha manifestato la possibilità di superare le criticità evidenziate per gli aerogeneratori nn. 11 e 14 mediante uno spostamento in direzione Sud-Est, da operarsi nell'ambito della stessa particella; presa visione dell'aggiornamento progettuale prodotto dalla Eurowind San Severo srl con pec del 02-11-2016 in conformità con quanto suggerito dall'ente comunale; tenuto conto che, come da nuova planimetria catastale e CTR prodotta dalla ditta, lo spostamento proposto riduce l'interferenza visiva con alcuni edifici rurali identificati dal PUG, interferenza che aveva

determinato il giudizio di contrasto con il PUG di San Severo, questa Soprintendenza, a parziale revisione del parere definitivo reso a codesto Ufficio dall' allora competente Segretariato Regionale MIBACT Puglia con foglio del 15-12-2015 prot. 10816, esprime parere favorevole al nuovo lay-out progettuale composto da n. 6 aerogeneratori contraddistinti con i nn. 7-11-14-15-16-23". In considerazione che l'impianto si inserisce in un comparto ad alta rilevanza archeologica, si prescrive quanto segue:

- tutte le operazioni di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa;
- l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali;
- l'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.
- si prescrive infine che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
 - siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
 - siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
- **Comune di San Severo – Area V Urbanistica e Attività Produttive – Area VI Ambiente e Sviluppo sostenibile** – prot. n. 28661 dell'08/11/2016: comunica che "In relazione al procedimento in oggetto. Vista la nota prot. 28315 del 2/11/2016 avente ad oggetto "Trasmissione aggiornamento progettuale a seguito del tavolo tecnico del 28/10/2016", con la quale sono state recepite le indicazioni di questo Comune relative allo spostamento nell'ambito dell'area d'ingombro degli aerogeneratori identificati con i n. 11 e 14; vista la nota trasmessa tramite PEC in data 25/10/2016, con la quale la società si impegna alla realizzazione di misure compensative e di mitigazione, come da atto di indirizzo di questo comune (Deliberazione di G.M. n. 116/2015), individuate nella realizzazione di nuove aree gioco e nella riqualificazione di strade interpoderali ricadenti nell'area dell'impianto eolico, il cui costo complessivo non potrà superare il 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto eolico; vista la successiva nota trasmessa tramite PEC in data 4/11/2016, che si allega, con la quale è stato precisato che le misure di compensazione sono da intendersi riferite al layout definitivo dell'impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori; ritenuto pertanto che, alla luce delle integrazioni prodotte in recepimento delle indicazioni espresse da questo Comune in sede di tavolo tecnico del 28/10/2016, si possa procedere all'espressione del parere definitivo sul progetto dell'impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori identificati con i n. 7, 11, 14, 15, 16 e 23; si comunica il parere favorevole di questo Comune alla realizzazione dell'impianto eolico come da layout rinveniente dalle modifiche trasmesse con nota prot. 28315 del 02/11/2016 e con l'obbligo della previsione delle misure di compensazione e di mitigazione (realizzazione di nuove aree gioco e riqualificazione di strade interpoderali ricadenti nell'area dell'impianto eolico) nella misura del 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto eolico";
- **Comune di Lucera – IV e V Settore** – nota s.p. del 15/12/2015: ritiene di "riconfermare nella sostanza il proprio parere (con prescrizioni), già reso in sede di Conferenza di Servizi del 20.05.2014 e successiva conferenza del 19.06.2014 ed ulteriore conferenza del 17.11.2015". Nello specifico comunicava che "nell'ambito delle proprie competenze, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'iniziativa presentata dalla EUROWIND srl, alle seguenti condizioni:
 - Codesta Conferenza dei Servizi riconosca a favore del Comune di Lucera le giuste misure compensative ambientali. Tra la società ed il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse all'impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune. Tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che, l'area oggetto di intervento, è ricca di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse al parco

si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa. In tal senso il Comune di Lucera con Deliberazione di C.C. n. 5 del 19.02.2013 ha approvato la 'REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PROPONENTI LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICACA - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE ADEGUATO AI DETTAMI DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI E REGIONALI';

- La struttura Regionale acquisisca adeguata polizza a garanzia della totale dismissione dell'impianto e delle relative opere accessorie, valutandone previamente la congruità dell'importo garantito, precisando che in relazione alle peculiarità territoriali ed alla tipologia dell'impianto, l'importo minimo stabilito per legge appare insufficiente a garantire una corretta e completa dismissione dell'impianto;
- Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento. Si chiede espressamente che l'Autorità di Bacino si esprima sulla ammissibilità dell'intervento per quella parte che inerisce vincoli PAI (vincolo idrogeomorfologico);
- In sede di conferenza vengano valutate dalla Soprintendenza Archeologica, eventuali interferenze tra le opere interrato relative alla realizzazione di cavidotti e le segnalazioni di tipo archeologico insistenti sul territorio del Comune di Lucera:
- Eventuali sovrapposizioni ed interferenze tra le opere di cui all'oggetto della presente conferenza ed altre presentate nell'ambito del comune di Lucera, siano accertate da codesta Regione soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012;
- La realizzazione delle volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica;
- ripristini relativi alle opere inerenti strutture pubbliche (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare i ripristini stradali vengano effettuati con le modalità che di seguito si riportano:
 - trasporto a rifiuto del materiale rinveniente dallo scavo;
 - posa in opera della tubazione su letto di sabbia ed i rinfianchi colmati con materiale arido;
 - costipazione del materiale arido e posa in opera di cls. a q.li 2.5 di cemento (spessore cm. 20) con rete elettrosaldata con maglie 20x20;
 - posa in opera del tappeto di usura (con applicazione di emulsione bituminosa) dello spessore di cm. 5,00 (misurato dopo la rullatura) ed avente una larghezza, rispetto all'ampiezza dello scavo con maggiorazione di cm. 50,0 per parte;
- durante la esecuzione delle opere, sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;
- l'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;
- Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 53 del 29 giugno 2011";
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata** – prott. n. 1677 dell'11/02/2014 e n. 1678 dell'11/02/2014: comunica che "Vista l'istanza con la quale la Società EUROWIND S.r.l. ha chiesto, per motivi di urgenza, di iniziare la costruzione del suindicato elettrodotto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicina-

menti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private, SI RILASCIATA ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla EUROWIND S.r.l. in data 12/12/2006 e registrato a FOGGIA e senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259";

- **TERNA SpA** – prot. n.13037 del 19/11/2015: rappresenta che “- in data 11.06.2014 con lettera prot. TRISPA/A20140009924 la società Eurowind S.r.l. (di seguito la Società) ha richiesto a Terna la suddivisione della potenza inizialmente richiesta per l'iniziativa eolica nel Comune di San Severo; - in data 16.06.2014 con lettera ns. prot. TRISPA/P20140006594 Terna ha confermato la suddivisione della potenza di connessione come richiesta, con l'allocazione in due iniziative rispettivamente da 20 MW (cod. 08017601) e da 84,4 MW, fermo restando la Soluzione Tecnica Minimale Generale (STMG) precedentemente accettata la quale prevede la connessione in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entrata - uscita alla linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”; - in data 09/05/2014 (prot. TRISPA/A20140008039), e con successive integrazioni del 09.06.2014 (prot. TRISPA/A20140009755) e del 11.06.2014 (prot. TRISPA/A20140009926), la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale delle opere RTN necessarie alla connessione dell'impianto eolico da 20 MW suddetto; - in data 18.06.2014 con lettera ns. prot. TRISPA/P20130008134 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete sulla documentazione progettuale delle opere RTN per la connessione ricevuta. Vi informiamo inoltre che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde al valore di potenza della pratica di connessione; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente);
- **Aeronautica Militare – III Regione Aerea** – prot. n. 20681 del 07/05/2014: comunica che “
 1. Con il foglio in riferimento 'a', la Società Eurowind in conoscenza, aderendo al disposto della Regione Puglia a seguito di Conferenza dei Servizi in riferimento 'b', ha inoltrato una nuova istanza, tesa all'ottenimento del nulla osta militare dell'A.M. alla realizzazione dell'opera in oggetto, da ubicare in prossimità dell'aeroporto militare “Luigi Rovelli” di Amendola (FG). Quest'ultima richiesta, riguarda 12 aerogeneratori rispetto agli originari 23, in quanto lo scrivente Comando con il foglio a seguito, aveva espresso il proprio parere sfavorevole per 11 di essi ricadenti in aree sottostanti le superfici di salita al decollo e di avvicinamento del predetto aeroporto, non conformi ai dettami del D.M. Difesa del 19.12.2012, n. 258.
 2. Per quanto sopra, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla installazione degli impianti eolici citati in oggetto, purché coincidenti nell'inquadramento geografico ed ingombri ai 12 aerogeneratori di cui è stato già espresso il parere favorevole di questo Comando con il foglio a seguito. Inoltre si evidenzia, per quanto concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “e”.
 3. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi”;
- **Comando Marittimo Sud** - prot. n. 42883 del 09/12/2015: rappresenta che “per quanto di competenza ed

in ordine ai soli interessi della Marina Militare, richiama le determinazioni già espresse con i fogli in riferimento d) e g)", ovvero le note prott. n.7468 del 18/06/2014 e n. 39162 10/11/2015, con le quali comunica che "sul presupposto che siano rimaste invariate le posizioni degli 8 aerogeneratori mantenuti - non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse in parola, come da documentazione tecnico/planimetrica acquisita dal portale www.sistema.puglia.it - sezione Autorizzazione Unica in data 18/06/2014. Si ritiene opportuno, tuttavia, evidenziare l'esigenza che la Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno, nonché quella di segnalare la nuova struttura/complesso al Ciga per l'aggiornamento della cartografia aeronautica";

- **Comando Militare Esercito "Puglia"** - prot. n.6741 del 16/06/2014: comunica che "tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:
 - evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
 - rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI";
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 15865 dell'11/11/2015: comunica che "ritiene per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Eurowind s.r.l., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 20 MW nel Comune di San Severo in località "Saldoni - Cappelli - Antonacci", con le seguenti prescrizioni:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto rispetto agli alvei del T. Salsola e T. Vulgano sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva dei predetti torrenti per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto e la quota del terreno al momento della massima escavazione (a ogni modo le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
 - per le intersezioni di cui al quartultimo punto dei "considerato" vengano adottate, ove risulti la presenza di manufatti idraulici, le medesime modalità descritte nella "Relazione tecnica di attraversamento dei corsi d'acqua", tenendo conto delle prescrizioni di cui al punto 1;
 - nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 delle N.T.A., la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - sia in fase di cantiere che di esercizio della SE di Lucerà siano adottate adeguate protezioni in prossimità del reticolo idrografico, evitando eventuali sovrapposizioni;
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n. 8559 del 19/05/2014: rileva che "Dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica e sia con la rete di adduzione del Comprensorio irriguo del Fortore. a) Rete idrografica. Dalla cartografia depositata sul portale si evince che il cavidotto di collegamento interno degli aerogeneratori e quello esterno di collegamento alla Stazione Terna interseca l'alveo del canale Torretta, dell'affluente sinistro del Canale Torretta (3 volte), del Torrente Salsola, del Canale Cappelli, del Canale Stella e del Torrente Vulgano. Dalla documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente con nota in data 11.04.2014 acquisita al protocollo consortile n°6590 del 15.04.2014 (Attraversamento Torrente Vulgano, Attraversamento Canale Cappelli, Attraversamento Torrente Salsola e Canale Torretta, Attraversamento del Canale Li Calici, Relazione Tecnica di attraversamento dei Corsi d'Acqua), si evince che tutti gli alvei saranno

attraversati in subalvea mediante t.o.c. in perfetta osservanza delle prescrizioni contenute nello consortile prot. n°3043 del 09.02.2014 e pertanto questo Consorzio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto fermo restando che:

- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi dei R. R. 1 agosto 2013 n° 17 pubblicato sul BURP n° 109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia". b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua. Dalla cartografia depositata sul portale, integrata con i documenti inviati dalla società proponente con nota in data 11.04.2014 acquisita al protocollo consortile n°6590 del 15.04.2014, emerge che i cavidotti interni ed il cavidotto di collegamento degli aerogeneratori alla Stazione Terna interferiscono con gli adduttori dei distretti 6A e 6B del Comprensorio Irriguo del Fortore e con la rete di distribuzione dei medesimi distretti. Le interferenze riguardano situazioni di intersezione cavidotto - condotte, parallelismo cavidotto - condotte e di sovrapposizione stazione elettrica - condotte. A riguardo si ribadisce che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a ϕ 275 mm, mt. 2.50 per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da ϕ 600 a ϕ 7200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 7200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrdotto Interrato). 1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 10.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di proiezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse allo condotta, con un minimo di mt. 30.00; 2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidato); 3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili; 4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre

linee nel tratto interessato; 5. La presenza dei cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00; 6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza; 7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1); 8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime: il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue; 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito; 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni. Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili. Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie. Dall'esame degli elaborati progettuali si evince che tutte le situazioni di interferenza per intersezione o parallelismo sono state uniformate alle prescrizioni innanzi riportate; per quanto riguarda l'interferenza per sovrapposizione, sussistente in corrispondenza della stazione elettrica da costruire la cui area di impronta è attraversata da una tubazione dn 140 in pvc appartenente alla rete di distribuzione, il progetto prevede il superamento tramite lo spostamento della condotta esistente previa realizzazione di un by-pass all'esterno dell'area interessata dai manufatti. A riguardo si evidenzia che per la realizzazione del by pass deve essere prevista la procedura asservitiva per la istituzione della servitù di acquedotto sulle aree interessate dai nuovi tracciati. Complessivamente la soluzione tecnica della società proponente si ritiene idonea a superare la situazione di incompatibilità attualmente esistente tra la SSE Terna e gli impianti irrigui, pertanto si esprime parere favorevole sulla stessa, nel rispetto delle prescrizioni innanzi formulate e delle seguenti ulteriori condizioni:

- le nuove condotte devono essere realizzate in polietilene ad alta densità con adeguata pressione di esercizio;
- è opportuno valutare se non sia il caso di portare la condotta di by pass ancora più all'esterno del tracciato previsto onde evitare ulteriori interferenze con le sottostazioni utente (stalli) da costruire in annessione alla SSE e con le linee elettriche aeree di collegamento;
- lo spostamento delle condotte irrigue deve essere regolamentato da apposita convenzione, disciplinante il rapporto tra questo Ente ed il soggetto attuatore, all'interno della quale saranno stabilite le

modalità ed i tempi per l'esecuzione delle opere, compatibilmente con l'esercizio irriguo.

Ciò stante questo Consorzio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori la Società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
- b) prima della materiale esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento delle condotte venga depositato il progetto delle opere da realizzare, redatto conformemente agli schemi contenuti nel progetto già trasmesso con la specifica finalità di adattare gli schemi medesimi alla reale situazione dei luoghi,
- c) e) a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
- d) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
- e) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
- f) l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori.

Inoltre anche per l'attraversamento delle condotte irrigue deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato ai sensi del R. R. / agosto 2013 n°17 pubblicato sui BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia";

- **Acquedotto Pugliese SpA** – prot. n. 16140 del 13/02/2014: comunica che "non sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori";

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia** – prot. n. 12127 del 09/12/2015: comunica che "gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151 2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato, la competenza istituzionale del C.N.VV.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151 2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- **ASL di Foggia** – prot. n. 91649 del 22/10/2015: esprime parere favorevole a condizione che:
 - Venga effettuato un monitoraggio dell'impianto acustico con rilievi fonometrici a cadenza semestrale in funzione della distribuzione del vento, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla sua messa in esercizio;
 - Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, con relativa certificazione di conformità, devono essere notificate all'ISPES, ed alla ASL/FG-SPESAL;
 - Gli aerogeneratori devono seguire le linee naturali del paesaggio e le infrastrutture esistenti;
 - Le Torri Eoliche non devono essere utilizzate per altre attività (installatori di ripetitori di telefonia mobile etc.). Il presente parere, di carattere esclusivamente igienico - sanitario, lascia impregiudicati eventuali valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica, antincendio, etc.”;
- **SNAM Rete Gas SpA** – prot. n. 274 del 16/11/2015: comunica che “vi confermiamo quanto trasmesso in occasione della precedente conferenza dei servizi del 20/05/2014, dove si segnalava che l'opera in progetto interferiva con il nostro metanodotto denominato All.to Comune di Foggia II^ Presa avente diametro pari a DN 250 (10”). Per quanto sopra, evidenziamo che nello specifico, l'interferenza riscontrata consiste nell'attraversamento trasversale del ns metanodotto con un cavidotto con tensione superiore ai 30 KV, pertanto al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso e confermare l'esatta ubicazione della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento del nostro metanodotto, invitandovi successivamente ad integrare le Vs. opere di progetto con quanto riscontrato in campo. Inoltre, al fine di poter valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di ogni sorta all'attività manutentiva e di sorveglianza del metanodotto ivi posato in pressione ed in esercizio, Vi invitiamo a dettagliare la suddetta documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione, nuove viabilità ecc. - che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse.

Si rende inoltre necessario trasmettere contestualmente lo studio delle interferenze elettromagnetiche provocate dai cavidotti con tensioni uguali o superiori a 30 kV, così come espressamente previsto dal D.M. del 17/04/2008 al capitolo 2.6 “Distanze da linee elettriche” e dalla Norma CEI 304-1. Nello specifico, segnaliamo che tale analisi dovrà tener conto delle interferenze con il citato metanodotto, in condizioni di guasto e di normale funzionamento della linea inducente, comprensiva del relativo progetto di mitigazione mediante l'impiego di limitatori di tensione, dispositivi di scarica per corrente alternata, scaricatori, inserimento di giunti, installazioni di messe a terra, ecc., con lo scopo di ottenere valori di tensione/corrente in conformità alla norma CEI 304-1, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali sovrapposizioni degli effetti di più sorgenti. Tale integrazione della documentazione tecnica è indispensabile per adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall'interferenza tra le Vostre progettate opere ed i nostri impianti in esercizio.

Nel caso in cui, dallo studio delle interferenze elettromagnetiche, risulti la necessità di realizzare opere di adeguamento ai nostri impianti, Vi evidenziamo che gli oneri per la realizzazione di quest'ultimi sarà a Vostro totale carico. In tal caso, sarà nostra cura inviarvi il preventivo di spesa relativo ai lavori di nostra competenza.

Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società. Comuniciamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte Vostra all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti”;

- **ANAS SpA** – prot. n. 7163 del 27/02/2014: comunica che “dall'esame degli elaborati grafici in ns. possesso, sembrerebbe che ci siano interferenze, tra le costruende pale eoliche e la ns. viabilità statale (SS 16). A riguardo, come si evince dall'elaborato grafico N. 5_05 “Connessione alla rete di distribuzione C sezioni tipiche per cavidotti interrati” sembrerebbe che siano previste interferenze con attraversamenti della ns. statale 16, in merito ai quali, non è stata trovata alcuna informazione nella documentazione pervenutaci.

Ciò premesso, al fine di consentire alla scrivente Società di esprimere il proprio parere di competenza, si rende indispensabile acquisire dalla ditta Eurowind Srl ogni possibile informazione circa gli attraversamenti trasversali e/o longitudinali previsti, significando altresì che occorrerà presentare all'Area Amministrativa in indirizzo il progetto esecutivo delle opere da realizzare, per l'avvio dell'istruttoria Tecnica Amministrativa propedeutica al rilascio di ns. autorizzazione”;

- **ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia** – prot. n. 66031 del 16/11/2015: comunica che “non rilevando la documentazione integrativa inerente quanto richiesto, si conferma il parere inviato con nota n.33748 del 16/06/2014”, con il quale si rilevava quanto segue:

- “1. Dalla relazione specialistica “Relazione di previsione della gittata massima - rev. n.3 del 22-05-2014 - integrazioni”, si legge che sono state considerate 2 differenti tipologie di aerogeneratore e delle seguenti caratteristiche:

a) GAMESA G 114 da 2,5 MW, altezza mozzo 100 m; diametro rotore 114 m, 13,07 giri/minuto;

b) NORDEX N 117 da 3,0 MW, altezza mozzo 100 m; diametro rotore 117 m, 14.1 giri/min;

Nella relazione si riscontra che il calcolo della gittata è stato effettuato utilizzando la formula matematica $D=K_v \cdot K_r \cdot K_s \cdot D_t$, ipotizzando determinati valori dei coefficienti teorici K. In particolare non risulta alcuna documentazione allegata o bibliografica che evidenzia e/o che giustifichi l'utilizzo di determinati valori di K ($K_v=0.465$, $K_r=0.98$, $K_s=0.90$), né alcuna documentazione che specifichi sulla derivazione della formula relativa al calcolo della gittata D. Inoltre non risulta specificato il calcolo matematico relativamente alla distanza teorica D_t (per il Nordex N 117 =716 metri e per la Gamesa 2.5 = 668 metri).

2. Relativamente al punto 2 della nota ARPA precedente, prot 28749 del 19-05-2014, non risulta aggiornata la “planimetria sul catastale e interferenze con le strade”, al nuovo layout di 8 aerogeneratori. Essa non indica le distanze tra gli aerogeneratori e le strade, né le qualifica ma si limita a evidenziare una fascia di 255 metri. Oltre al calcolo della gittata che presenta le carenze sopra evidenziate, l'analisi prodotta a seguito della richiesta presentata al punto 2 della nota n.28749 del 19-5-2014 non analizza la sicurezza in generale con riguardo anche alle ombre proiettate sulle strade. E' stato analizzato l'effetto flickering su tre ricettori, peraltro non richiesto, evidenziando due superamenti per i ricettori definiti “A” e “B”. Nelle relazioni prodotte dalla società proponente spesso viene evidenziato uno stato di abbandono del ricettore o un uso minore di 4 ore giornaliere che non è dimostrato e, quindi, in contrasto con il “principio di precauzione” sancito dal D.Lgs. 152/06 che dovrebbe essere alla base dello studio prodotto. Dunque la valutazione prodotta risulta carente di un calcolo delle ombre proiettate sulle strade (S.P. 22 e S.P. 24) che possa evidenziare assenza di fenomeni improvvisi di formazione di ghiaccio sulle carreggiate per effetto dell'ombra proiettata. L'analisi richiesta, supportata da chiari calcoli, doveva dimostrare, unitamente alla gittata massima, all'altezza degli aerogeneratori e con riguardo al “principio di precauzione”, possibili incidenti ai sensi dell'art 7.1 del DM 10-9-2010.

3. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. In passato si sono registrate lamentele da parte di privati rispetto all'installazione di aerogeneratori prossimi a ricettori anche se questi non erano abitati continuamente. Pertanto, diversamente da quanto si rileva dalla documentazione prodotta, in ragione del “principio di precauzione” non è possibile discriminare un ricettore per l'ipotesi non documentata che non sia abitato per più di 4 ore al giorno. L'integrazione alla valutazione di impatto acustico continua ad essere carente di elementi tali da poter scongiurare superamenti dei valori limite. Rispetto a quanto richiesto nella nota precedente n.28749 del 19-5-2014, Infatti, la documentazione integrativa non risulta conforme alla norma UNI 75 11143-7 poiché mancano le misure rilevate in corrispondenza dei ricettori, da effettuarsi, in periodo diurno e notturno, ai sensi del D.M. 16-03-1998, con velocità del vento inferiore a 5 m/s e fornendo i rapporti di prova muniti di quanto indicato al punto 4.3 della norma. Non è chiaro come siano state ricavate le curve che forniscono il rumore residuo a) variare del vento: sono state fornite schermate del software utilizzato per la valutazione della fase di cantiere - anche se non sono indicati con chiarezza i parametri di attenuazione impostati per la valutazione del rumore - mentre non risulta alcuna informazione nella fase di esercizio del parco eolico in

relazione alla norma UNI 9613-2, poiché mancano i valori dei parametri utilizzati per la valutazione delle attenuazioni che sono solo enunciate a livello teorico. In riferimento alla zonizzazione acustica vigente nel comune di San Severo, si dichiara genericamente che il contributo di rumorosità per la presenza degli aerogeneratori è, in termini di valore assoluto, entro i limiti, senza specificare quale siano i limiti imposti dalla zonizzazione acustica vigente nei comune di San Severo. Si ipotizzano variazioni di classi di destinazione d'uso da richiedere all'amministrazione Comunale, dando per scontata l'attribuzione, evitando di citare e adottare i limiti imposti allo stato attuale dalla stessa Amministrazione attraverso il piano di zonizzazione acustica. Tutto ciò In contrasto con il vigente principio di precauzione”.

Si rileva che la Società ha definitivamente optato per il modello di aerogeneratore Gamesa G126, pertanto la medesima proponente è tenuta ad ottemperare a quanto richiesto da ARPA Puglia nella suddetta valutazione, predisponendo la documentazione riferita al nuovo modello

Rilevato altresì che:

- la Società presentava istanza ai fini dell'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3617 del 07/10/2016, trasmetteva ai Comuni di San Severo, Foggia, Lucera e Rignano Garganico, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4127 del 09/11/2016, trasmetteva copia di avvenuta pubblicazione su un quotidiano a carattere regionale ed uno nazionale dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi del D.P.R. n.327/01;
- il Comune di Rignano Garganico, con nota prot. n. 6304 dell'11/11/2016, ed il Comune di Foggia, con nota prot. n. 111947 dell'11/11/2016, inoltravano il referto di pubblicazione all'albo pretorio del suddetto avviso, per il quale non pervenivano osservazioni da parte delle ditte catastali interessate dalla procedura.

Rilevato infine che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4202 del 15/11/2016, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, a condizione che l'altezza complessiva del modello degli aerogeneratori da installare rimanesse invariata o si riducesse rispetto a quella oggetto di discussione dei lavori della conferenza di servizi e del tavolo tecnico;
- in data 17 novembre 2016 è stato sottoscritto dalla Società Eurowind San Severo S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di San Severo ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4288 del 18/11/2016, comunicava che il modello di aerogeneratore da installare presenta le seguenti caratteristiche tecniche: Gamesa G126 – rotore 126 m – altezza mozzo 93 m – altezza complessiva aerogeneratore 156 m. Tale modello prevede una riduzione dell'altezza complessiva dell'aerogeneratore rispetto a quella originariamente proposta, pertanto tale modifica non si configura come sostanziale ai sensi della L.R. n.25/2012;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 21 ottobre 2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018835.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio

storico - artistico;

- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **15,75 MW** (n.6 aerogeneratori) modello di aerogeneratore Gamesa G126 – rotore 126 m – altezza mozzo 93 m – altezza complessiva aerogeneratore 156 m sito nel **Comune di San Severo** (FG) in località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”:

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento UTM WGS84 (Fuso 33)	
	E	N
7	546164,111	4608098,115
11	544801,864	4606055,624
14	545989,162	4607303,877
15	546379,813	4607540,733
16	546874,830	4607577,225
23	546900,160	4607069,355

- n. 1 cabina di smistamento;
- n. 1 sottostazione utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione RTN 380/150kV, da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380 KV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in agro di Lucera (FG) in località “Palmori”.

La Società Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in via Melfi Km 0,700 I – Ascoli Satriano (FG) - Cod. Fisc./P.IVA n. 03966050712, con nota acquisita al prot. n. 4276 del 18/11/2016, ha trasmesso:

- n. 7 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia resa ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Eurowind San Severo S.r.l è tenuta a trasmettere gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10**

agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società EuroWind San Severo S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 02.04.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.06.2016;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17 novembre 2016 dalla Società Eurowind San Severo S.r.l.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Eurowind San Severo S.r.l, con sede legale in via Melfi Km 0,700 I – Ascoli Satriano (FG) - Cod. Fisc./P.IVA n. 03966050712, di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **15,75 MW** (n.6 aerogeneratori) modello di aerogeneratore Gamesa G126 – rotore 126 m – altezza mozzo 93 m – al-

tezza complessiva aerogeneratore 156 m sito nel **Comune di San Severo** (FG) in località "Saldoni – Cappelli - Antonacci":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento UTM WGS84 (Fuso 33)	
	E	N
7	546164,111	4608098,115
11	544801,864	4606055,624
14	545989,162	4607303,877
15	546379,813	4607540,733
16	546874,830	4607577,225
23	546900,160	4607069,355

- n. 1 cabina di smistamento;
- n. 1 sottostazione utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- n. 1 stazione elettrica di trasformazione RTN 380/150kV, da inserire in "entra – esce" alla linea RTN a 380 KV "Foggia – Larino", da realizzarsi in agro di Lucera (FG) in località "Palmori".

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

ART. 4)

La Società Eurowind San Severo S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai sensi del D.M. 23/06/2016, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società proponente;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia. Laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991

e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater commi 1 e 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza

motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto unilaterale sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 37 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA